

Prot. N. ACIU.2007.128

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 2 marzo 2007

- All' AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
Sede
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
P.zza IV Novembre, 5
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE**
via Bogino, 23
10123 Torino

- All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Isonzo, 34
00198 ROMA
- Al **Coordinamento CAA**
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
c/o CAA AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- e, p.c. Al **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**
- Segreteria tecnica
- Direzione Generale delle Politiche Agroalimentari – PAGR V

Oggetto: Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

1. Premessa

La presente circolare integra e modifica la circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 in seguito all'entrata in vigore della riforma della PAC per i settori dell'olio d'oliva, del tabacco, dello zucchero e del latte.

1.1. Riferimenti normativi principali (in ordine cronologico)

1.1.1. Normativa comunitaria

- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
- Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

1.1.2. Normativa nazionale

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche;
- Circolare Agea ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. D/118 del 24 marzo 2005 e successive modifiche;
- Circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005;
- Decreto del Direttore Generale per le Politiche Agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2005;
- Circolare Agea ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005;
- Nota del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. D/118 del 3 maggio 2005;
- Circolare Agea ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005;
- Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 29 luglio 2005;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 3 agosto 2005;
- Circolare Agea ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005;
- Circolare Agea ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005;
- Legge 11 novembre 2005 n. 231 conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182;
- Circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005;
- Circolare Agea ACIU.2006.18 del 13 gennaio 2006;
- Decreto del Direttore Generale per le Politiche Agroalimentari del 31 marzo 2006;
- Circolare Agea ACIU.2006.353 del 5 maggio 2006;
- Circolare Agea ACIU.2006.361 dell'8 maggio 2006;
- Circolare Agea ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006;

- Circolare Agea ACIU.2006.604 del 6 settembre 2006;

2. Titoli definitivi 2006

In seguito all'entrata in vigore della riforma della PAC per i settori dell'olio d'oliva, del tabacco, dello zucchero e del latte, sono stati attribuiti agli agricoltori i titoli definitivi di cui alla presente circolare. Sono stati inoltre modificati, se del caso e secondo le modalità stabilite con la presente circolare, i titoli definitivi già assegnati nel 2005 ai produttori che ricevono titoli definitivi per i settori sopra indicati.

Detti titoli derivano dai dati di riferimento definiti a seguito dei movimenti aziendali registrati durante la ricognizione preventiva, della riconsiderazione delle superfici di riferimento coltivate a barbabietola, della considerazione delle circostanze eccezionali che hanno interessato il periodo di riferimento e della correzione effettuata sulle anomalie riscontrate nelle domande di aiuto presentate per le campagne 1999 (solo per il settore dell'olio d'oliva), 2000, 2001 e 2002.

Le modalità di calcolo e di considerazione dell'importo di riferimento e della superficie di riferimento sono stati dettagliati nella circolare Agea ACIU.2006.353 del 5 maggio 2006.

I titoli sono registrati nel Registro Nazionale Titoli di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

L'Organismo Pagatore competente rende disponibili agli interessati le informazioni registrate secondo modalità dallo stesso definite.

3. Categorie di titoli

Oltre a quelle indicate nella circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, sono identificate le seguenti categorie di titoli:

3.1 I titoli speciali da soccida, derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, calcolati, definiti e riferiti a livello di ciascun soccidario ed assegnati al soccidante. In accordo, tra le parti, detti titoli possono essere richiesti in pagamento dal soccidante, ovvero ripartiti tra il soccidante e il soccidario. In mancanza di accordo, si procede alla ripartizione al 50% secondo le modalità stabilite dalla circolare prot. n. ACIU.2006.361 dell'8 maggio 2006.

3.2 I titoli speciali da affitto quota latte, assegnati agli agricoltori che hanno preso in affitto una quota latte ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003. Per favorire l'eventuale restituzione dei titoli al soggetto locatore, ai sensi del paragrafo 4 della circolare prot. n. ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006, tali titoli vengono calcolati per ciascun rapporto di affitto e riportano il CUA del soggetto locatore.

3.3 I titoli da riserva 2006 sono attribuiti agli agricoltori che ne abbiano diritto secondo le modalità stabilite dalla circolare prot. n. ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006.

4. Caratteristiche dei titoli definitivi 2006

Il valore dei titoli definitivi 2006 è stato ridotto del 8,03% rispetto al valore di quelli provvisori calcolato ai sensi delle circolari prot. n. ACIU.2006.353 del 5 maggio 2006 e ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006, in applicazione degli articoli 41, par. 2 e 42, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

In applicazione dell'articolo 48^{quinquies} del regolamento (CE) n. 795/2004, gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che sono già assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) e che sono interessati dall'attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all'attività agricola svolta nei settori dell'olio, del tabacco, del latte e dello zucchero, ricevono dei titoli ricalcolati nel modo seguente:

- al numero dei titoli all'aiuto che l'agricoltore già detiene, si aggiunge un numero di titoli pari agli ettari determinati a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il tabacco, l'olio d'oliva e lo zucchero;
- il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei titoli all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per lo zucchero, e per il tabacco, l'olio d'oliva, per il numero di titoli determinato come descritto al punto precedente.

Non sono inclusi nel calcolo di cui sopra i titoli di ritiro, i titoli speciali da soccida, i titoli posseduti in affitto.

I produttori di latte, in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, ricevono dei titoli calcolati nel seguente modo:

- Gli importi spettanti ai sensi degli articoli 95 e 96 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 (importo di riferimento), vengono suddivisi sul numero dei titoli ordinari posseduti, ad eccezione dei titoli di ritiro.
- Nei casi in cui l'agricoltore non possieda alcun titolo, o nei casi in cui l'importo per ettaro dei titoli ricalcolati come al punto precedente ecceda il valore di 5.000 euro, vengono attribuiti all'agricoltore titoli ordinari in numero pari agli ettari ammissibili indicati nella domanda unica 2006 e non abbinati ad altri titoli. Su tali titoli viene suddiviso l'importo di riferimento, ovvero la parte di importo di riferimento che eccede 5000 euro.
- Nel caso in cui l'agricoltore non possieda ettari ammissibili indicati nella domanda unica 2006 sufficienti per la suddivisione dell'importo di riferimento del settore lattiero caseario, vengono attribuiti allo stesso i titoli speciali di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

I titoli speciali da affitto quota latte non sono ricompresi nel calcolo di cui sopra.

Le medie regionali di cui all'articolo 2 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005, applicabili per il 2006, sono le seguenti:

<i>Zona Geografica</i>	<i>Zona Altimetrica</i>	<i>Importo Massimale per Zona (punto 1 allegato B DM D/118/2005) Euro</i>	<i>Totale Superfici Eleggibili (punto 3 allegato B DM D/118/2005) Ettari</i>	<i>Importo Medie Regionali (punto 2 allegato B DM D/118/2005) Euro per Ettaro</i>	<i>Importo medie regionali comprensivo del taglio lineare dell'8,03% Euro per Ettaro</i>
Italia Settentrionale	pianura	918.955.078,17	2.672.240,39	343,89	316,28
Italia Settentrionale	collina	112.149.507,39	610.952,38	183,57	168,82
Italia Settentrionale	montagna	33.697.960,47	532.223,55	63,32	58,23
Italia Centrale	pianura	59.468.839,78	218.470,88	272,20	250,35
Italia Centrale	collina	438.606.526,32	1.787.744,40	245,34	225,64
Italia Centrale	montagna	50.520.594,28	452.208,97	111,72	102,75
Italia Meridionale	pianura	380.779.087,16	785.522,42	484,75	445,82
Italia Meridionale	collina	501.225.575,88	1.417.640,70	353,56	325,17
Italia Meridionale	montagna	123.482.201,80	568.884,54	217,06	199,63
Italia Insulare	pianura	52.128.804,07	316.640,75	164,63	151,41
Italia Insulare	collina	154.010.067,36	1.296.974,68	118,75	109,21
Italia Insulare	montagna	45.465.757,30	431.964,87	105,25	96,80

In considerazione delle più favorevoli medie regionali applicabili dal 2006, rispetto alle stesse applicate nel 2005, gli importi di riferimento calcolati nel 2005 sulle medie di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 sono ricalcolati sulla base delle medie sopra riportate.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dell'articolo 1 del DM 3 novembre 2004, gli importi e le superfici di riferimento calcolati sulla base delle quote di tabacco cedute durante o dopo il periodo di riferimento sono stati ridotti del 90%.

Per quanto riguarda la determinazione dei titoli nel settore dell'olio d'oliva, le superfici di riferimento sono calcolate secondo le modalità riportate nell'allegato XXIV del regolamento (CE) 1973/2004 applicate secondo quanto previsto dall'allegato tecnico alla circolare prot. n. ACIU.2006.353 del 5 maggio 2006.

Peraltro, limitatamente al settore oleicolo, i titoli provvisori sono stati oggetto di rideterminazione in sede definitiva, per tre distinte ragioni:

A) in primo luogo, successivamente alla comunicazione dei titoli provvisori si è rilevato che, in sede di calcolo degli stessi, la determinazione delle aree prive di piante di olivo all'interno di un uliveto (isole interne) è stata effettuata, nell'ambito della metodologia di calcolo di cui al citato allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/04, utilizzando il parametro P4 (cuscinetto esterno) anziché il parametro P3 (cuscinetto interno). Si è reso quindi necessario apportare una correzione che ha comportato un generalizzato aumento della superficie olivetata. Ciò ha determinato in conseguenza ad un aumento del numero dei titoli per i produttori interessati e, a parità di importo di riferimento totale, alla diminuzione del valore unitario dei titoli stessi;

B) una ulteriore correzione dei titoli provvisori si è resa necessaria allo scopo della corretta applicazione, nel calcolo dell'importo di riferimento, dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/1998. Detto articolo, al paragrafo 2 stabilisce che:

“Qualora il numero di alberi indicato nella dichiarazione di coltura sia superiore a quello constatato, la quantità ammissibile all'aiuto ed eventualmente le altre sanzioni vengono determinate in funzione della percentuale di alberi dichiarati in eccesso”

Lo stesso articolo prevede, come meccanismo sanzionatorio, che l'aiuto concesso per le quantità ammissibili sia ridotto di un importo correttore in funzione della percentuale di discordanza delle piante. I servizi della Commissione Europea a seguito della visita di controllo effettuata in Italia dal 7 al 9 marzo 2006, hanno chiarito che l'articolo 15 del citato regolamento comunitario va applicato, per il calcolo dei titoli all'aiuto, ancorché senza le sanzioni previste, a tutti gli agricoltori che si trovano nella stessa fattispecie, a prescindere dall'effettiva riduzione delle quantità ammesse nelle campagne del periodo di riferimento.

In conseguenza di ciò, rispetto alla situazione dei titoli provvisori:

1. il 77% dei produttori hanno mantenuto la quantità di olio ammissibile invariata
2. il 10% dei produttori hanno aumentato la quantità di olio ammissibile (eliminando la sanzione)
3. il 13% dei produttori ha visto diminuita la quantità di olio ammissibile
4. L'aumento o la diminuzione delle quantità di olio ammissibile ha comportato l'aumento o la diminuzione dell'importo di riferimento e del valore dei titoli

Questa operazione è stata effettuata unicamente sulle quantità di olio ammissibili utilizzate a soli fini del calcolo dei titoli.

C) la terza fattispecie di differenziazione tra titoli provvisori e definitivi nel settore oleicolo riguarda l'applicazione del paragrafo 3, lettera b, dell'articolo 31^{ter} del regolamento (CE) n. 795/2004. Tale disposizione specifica che “... *il metodo comune di cui all'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applica quando:*

a) ...

b) *la particella a oliveto è situata in un'unità amministrativa per la quale lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo di SIG oleicolo.*

In questi casi, lo Stato membro determina la superficie ammissibile all'aiuto sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.”

In applicazione di detta norma, la determinazione della superficie olivetata è stata effettuata nei casi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2001 ed in quelli analoghi in cui non è stato possibile utilizzare il Sistema Informativo Geografico del settore oleicolo.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'allegato VII, lettera A), paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli importi di riferimento relativi all'aiuto supplementare grano duro sono stati ricalcolati, in diminuzione, moltiplicando il numero di ettari per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento, per i seguenti importi per ettaro:

- Nelle zone tradizionali (allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999): 285 euro per ettaro (nel 2005 l'importo era 291 euro per ettaro)
- Nelle zone non tradizionali (allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999): 0 euro per ettaro (nel 2005 l'importo era 46 euro per ettaro)

I titoli oggetto di comunicazione nel 2006 sono **definitivi**, in quanto non più suscettibili di **variazione**, sia in aumento che in diminuzione, **nel numero e nel valore**, salve le variazioni determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria, ovvero di accertamenti effettuati al fine di garantire la loro corretta attribuzione.

Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza di casi particolari (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.

I titoli assegnati dalla riserva, così come quelli calcolati per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento devono essere utilizzati in ciascuno dei primi cinque anni di assegnazione; qualora si riscontrino, al termine dei controlli di ammissibilità (amministrativi e in loco), il mancato utilizzo degli stessi, tali titoli vengono annullati e il loro importo riconfluisce alla riserva nazionale.

Si precisa inoltre che le domande di accesso alla riserva nazionale possono essere riesaminate. Pertanto, i titoli da riserva possono variare nel numero e nel valore, in aumento o in diminuzione, in funzione di tale riesame.

5. Registro Nazionale Titoli

I titoli definitivi derivanti dall'applicazione della riforma della PAC ai settori sopra citati sono inseriti nel Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

Il Registro Nazionale Titoli è replicato sui sistemi informativi degli Organismi Pagatori ed consultabile da parte dei soggetti interessati, attraverso le procedure messe a disposizione dagli Organismi Pagatori stessi.

Il Registro è liberamente e direttamente consultabile *on-line*, utilizzando il portale del SIAN, all'indirizzo web www.sian.it.

6. Valore dei titoli nelle campagne successive

Dopo l'assegnazione dei titoli definitivi sarà comunque possibile che essi mutino sia nel valore che nel numero a seguito dei seguenti eventi che si verificheranno negli anni successivi:

- In aumento, ai sensi degli articoli 71 e 156 del regolamento (CE) n. 1782/2003, conseguentemente all'applicazione del regime di pagamento unico ad ulteriori settori, qualora l'agricoltore abbia percepito i relativi aiuti.
- In aumento, ai sensi dell'allegato VII, lettera I), del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il ricalcolo della percentuale di disaccoppiamento del tabacco, che passerà, per tutte le regioni eccetto la Puglia, a partire dal 2010, dal 40% al 50%.
- In aumento, ai sensi dell'allegato VII, lettera K), del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il ricalcolo dell'importo di riferimento dello zucchero, negli anni 2007, 2008 e 2009, dovuto all'incremento del massimale nazionale a disposizione per questo settore.

- In diminuzione, ai sensi dell'allegato VII, lettera I), del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il ricalcolo della percentuale di disaccoppiamento del tabacco della regione Puglia che passerà, a partire dal 2010, dal 100% al 50%.
- In diminuzione, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se, negli anni successivi, la riserva nazionale non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione dei titoli da riserva.
- In aumento o in diminuzione, ai sensi dell'articolo 23bis del regolamento (CE) n. 795/2004, in funzione di provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie.

7. Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente disposto con la presente circolare, continua ad avere vigore la menzionata circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
F.to Giancarlo Nanni